

Codice A1805B

D.D. 3 dicembre 2020, n. 3327

**Art. 12 del D. Lgs 152/2006 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS inerente al "Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA) - II ciclo di pianificazione", proposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po - Espressione del parere di competenza.**



**ATTO DD 3327/A1805B/2020**

**DEL 03/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 12 del D. Lgs 152/2006 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS inerente al “Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA) – II ciclo di pianificazione”, proposto dall’Autorità di Bacino del fiume Po – Espressione del parere di competenza.

Premesso che:

in data 14 ottobre 2020, prot. n. 7873, l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e contestualmente ai soggetti con competenza ambientale, comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al “Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA) – II ciclo di pianificazione”;

il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla direttiva 2007/60/CE (cd. Direttiva alluvioni), recepita a livello nazionale dal d.lgs. 49/2010 e s.m.i., al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali; il d.lgs. 49/2010, all’art. 7, comma 3, lett. a), inquadra le attività previste dalla Direttiva alluvioni tra quelle di pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006;

la Regione Piemonte è consultata come regione potenzialmente interessata dagli effetti ambientali del Piano, così come previsto dall’art. 30 del d.lgs. 152/2006;

secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09/06/2008 “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, la Regione Piemonte deve fornire il proprio parere attraverso l’Organo Tecnico Regionale di cui all’art. 7 della l.r. 40/1998;

preso atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico Regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, ha provveduto, con nota prot. n. 98198/A1605B del 20/10/2020, ad attivare l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori ed ha individuato la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in quanto struttura competente per materia, quale struttura responsabile del coordinamento delle funzioni regionali inerenti al procedimento in oggetto e quali strutture regionali interessate le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo, Competitività del sistema regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

dato atto che:

in applicazione della d.g.r. n. n. 12-8931 del 09/06/2020, è stato indetto, con nota prot. n. 53247/A1805B del 29/10/2020, un Organo tecnico in modalità asincrona, al fine di espletare l'istruttoria volta alla formulazione del parere regionale circa l'assoggettabilità o meno del piano in oggetto al procedimento di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13 e ss. del d. lgs. 152/2006;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico di seguito elencati:

- nota prot. n. 115958/A1600A del 27/11/2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 92205 del 11/11/2020 dell'ARPA - Dipartimento Valutazioni Ambientali – Struttura Semplice Valutazioni Ambientali e Grandi Opere;

valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha inserito una specifica modifica all'articolo 9 del d.lgs. 49/2010, disponendo che “i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”;

il Piano oggetto di verifica è il primo aggiornamento del PGRA del distretto padano 2015-2021, adottato il 17 dicembre 2015 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione n. 4/2015, successivamente approvato da Comitato stesso il 3 marzo 2016 con deliberazione n. 2/2016 e infine approvato con d.p.c.m. 27/10/2016;

tale piano era stato sottoposto al procedimento di valutazione ambientale strategica, conclusosi con parere positivo espresso dal MATTM con d.m. 107 del 29 aprile 2016;

la procedura oggetto del presente procedimento si configura come una verifica di assoggettabilità, come previsto dal combinato disposto dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006; inoltre il comma 6 dell'art. 12 citato prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS che abbiano ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di

assoggettabilità o alla VAS si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati;

rilevato inoltre che:

gli interventi previsti dall'aggiornamento del PGRA sono distinti tra strutturali e non strutturali, ovvero misure che prevedono interventi sul territorio e misure che prevedono il miglioramento della conoscenza dei luoghi, dei fenomeni e delle previsioni;

in questa prima revisione vengono confermati tutti gli interventi strutturali già previsti nel PRGA 2015-2021, con alcune possibili modifiche, che sostanzialmente non variano il quadro degli impianti già valutati nella precedente procedura di VAS;

per quanto riguarda gli aspetti legati alla Valutazione d'incidenza, si ritengono sufficienti le considerazioni espresse nella documentazione di Piano e non sono necessari ulteriori approfondimenti valutativi;

considerato che:

le modifiche intervenute nell'aggiornamento del Piano rispetto a quanto già valutato nel 2016 risultano essere poco rilevanti e non significative sotto il profilo dei potenziali impatti e comunque i potenziali effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'aggiornamento del PGRA, sono già stati considerati nell'ambito della procedura di VAS del Piano vigente;

ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'esclusione del Piano in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), tenendo conto delle osservazioni elencate nel dispositivo;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2001/42/CE
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.p.r. 357/1997
- l.r. 40/1998
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999
- d.g.r. n. 12-8931 del 09/06/2008

**DETERMINA**

di esprimere, ai sensi dell'art. 12, c. 2, del d.lgs. 152/2006, parere favorevole all'esclusione dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del "Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po (PGRA) – II ciclo di pianificazione", proposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. È necessario, in fase di attuazione del PGRA, che le Autorità preposte al rilascio del giudizio di Valutazione di Incidenza siano coinvolte già in fase preliminare di progettazione dei singoli interventi, cosicché possano essere individuate a tale livello le migliori soluzioni operative, sia per la gestione del rischio alluvione, sia per la conservazione e gestione di specie e habitat tutelati dalle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 09/147/CE. Inoltre, almeno a livello preliminare, dovranno sempre essere rappresentati tutti gli interventi previsti nel medio tempo su uno stesso bacino o su una determinata area, così da poterne valutare gli effetti cumulativi.
2. Per quanto riguarda il comprensorio nucleare di Saluggia, come previsto nell'attuale impostazione del PGRA vigente, si ricorda la necessità che il nuovo ciclo di PRGA tenga in considerazione la presenza sul territorio piemontese di impianti del ciclo del nucleare e di materiali radioattivi. A tal proposito, si ricorda che il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) agli artt. 38-ter e 63 fornisce specifiche indicazioni per gli impianti a rischio di incidenti rilevanti e gli impianti con materiali radioattivi.
3. Considerato che il PGRA è incentrato anche sulla prevenzione, e considerato il ruolo delle foreste a protezione del territorio, è opportuno che eventuali azioni che prevedano la gestione della vegetazione siano attuate in coerenza e sinergia con quanto previsto dalla pianificazione forestale regionale. Tenuto conto che fra le aree a pericolosità ed a rischio alluvione rientrano anche aree ricoperte da boschi e foreste non tutelate, si sottolinea che, a livello piemontese, in pianura ci sono circa il 10% dei boschi (circa 90.000 ha), dei quali una forte concentrazione è localizzata lungo la rete fluviale; si ricorda al proposito di fare riferimento nelle successive fasi di pianificazione ai Piani di gestione della vegetazione perifluviale approvati come atti di indirizzo con d.g.r. n. 41-8771 del 12 aprile 2019 che, in sintesi, riportano l'analisi della copertura vegetazionale delle fasce perifluviali, le informazioni catastali delle proprietà pubbliche e private, l'individuazione degli obiettivi gestionali di intervento (riqualificazione dell'ambiente perifluviale, potenziamento della funzione protettiva delle sponde, mitigazione del rischio idraulico, fruizione), l'indicazione delle priorità e delle modalità di intervento per gli obiettivi previsti (tagli, diradamenti, rimboschimenti), l'individuazione delle aree prioritarie su cui agire.
4. In merito alla salvaguardia della qualità ambientale dei corpi idrici, come prevista dalla direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, considerato che la stessa direttiva Alluvioni 2007/60/CE indica all'articolo 9 la necessità di uno stretto coordinamento nella attuazione dei due testi normativi "*mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni*", si dovrebbe dare un maggior spazio, tra le misure previste per la riduzione del rischio idraulico, all'individuazione di interventi integrati, così come definiti nel d.p.c.m. 28 maggio 2015. Questi comprendono, tra l'altro, la "*Delocalizzazione di edifici ed infrastrutture potenzialmente esposti a livelli di pericolosità significativi o comunque pericolosi per la pubblica incolumità*". A tale proposito, si fa presente, in merito agli interventi contenuti nei Programmi di gestione dei sedimenti approvati, che nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po-2015, come nel PTA-revisione 2018, sono stati inseriti come win win (integrati) solo quelli ritenuti coerenti con il citato d.p.c.m., in quanto coerenti con la valutazione della qualità morfologica effettuata con l'indice IQM e con il miglioramento dello stato ecologico. A livello operativo, l'individuazione ad esempio di aree perifluviali golenali da destinare alla laminazione delle acque, ove il rischio idraulico lo consenta, potrebbe essere un importante passo anche per contrastare un inopportuno uso del suolo nelle porzioni di territorio limitrofe ai corsi d'acqua oltre che per contribuire alla riqualificazione ecologica e paesaggistica dell'ambiente fluviale.

5. Considerato che i dati di cui al capitolo 5.6.2. (Assetto urbanistico e consumo di suolo) del documento “Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi del Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni” non comprendono quelli piemontesi, nelle successive fasi di pianificazione si segnala la necessità di fare riferimento ai dati del consumo di suolo, della Regione Piemonte, disponibili al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/monitoraggio-consumo-suolo>
6. Si segnala inoltre la necessità di prevedere indicazioni ai fini della corretta gestione della vegetazione presente lungo le sponde, in grado di fornire numerosi servizi ecosistemici anche relativamente alla mitigazione del rischio idraulico ed alla protezione delle sponde. In Piemonte vengono redatti i Piani di gestione della vegetazione perifluviale per coniugare le diverse esigenze, con l’obiettivo tra l’altro di dare attuazione all’articolo 115 (*Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici*) del d.lgs. 152/2006 nel rispetto delle necessità di riduzione del rischio idraulico. L’articolo 115 citato si prefigge “...di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo...”.
7. Si dovrà esplicitare nel quadro conoscitivo quanto realizzato a livello delle singole Regioni nel periodo 2015-2019 di validità del precedente Piano in merito all’obiettivo di “Assicurare maggiore spazio ai fiumi”, per poter valutare il peso ed i progressi di questa linea strategica, più ambientalmente sostenibile, nel quadro complessivo delle misure di gestione del rischio.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il prosieguo di competenza e l’espressione del giudizio circa l’assoggettabilità o meno del piano in oggetto al procedimento di VAS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L’estensore  
ing. Roberto Fabrizio

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta